

DELIBERAZIONE 31 MARZO 2026

112/2026/R/GAS

DISPOSIZIONI PER IL CONFERIMENTO DELLA CAPACITÀ DI STOCCAGGIO PER L'ANNO TERMICO 2026 -2027

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1380^a riunione del 31 marzo 2026

VISTI:

- la direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024;
- il regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024;
- il regolamento (UE) 1227/2011 della Commissione del 25 ottobre 2011;
- il regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017;
- il regolamento (UE) 2022/1032 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2022;
- il regolamento (UE) 2023/427 del Consiglio del 25 febbraio 2023 (di seguito: regolamento 2023/427);
- il regolamento (UE) 2023/2633 della Commissione del 20 novembre 2023;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modifiche, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (di seguito: decreto-legge 1/12);
- il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modifiche, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
- il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 (di seguito: decreto-legge 17/22);
- il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (di seguito: Ministro) 1° aprile 2022, n.138;
- il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito, con modifiche, dalla legge 15 luglio 2022 n. 91 (di seguito: decreto-legge 17 maggio 2022);
- il decreto del Ministro 22 giugno 2022, n. 253;
- il decreto del Ministro 20 luglio 2022, n. 287;
- il decreto del Ministro 28 marzo 2024 (di seguito: decreto 28 marzo 2024);
- il decreto del Ministro 12 marzo 2026, n. 82 (di seguito: decreto 12 marzo 2025);

- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas e l’allegato “Testo Integrato del Bilanciamento Gas”;
- la deliberazione dell’Autorità 1° marzo 2018, 121/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 121/2018/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 26 febbraio 2019, 67/2019/R/gas e l’allegato “Testo integrato per la regolazione in materia di garanzie di libero accesso al servizio di stoccaggio di gas naturale” (di seguito: RAST);
- la deliberazione dell’Autorità 28 maggio 2019, 208/2019/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 5 novembre 2019, 451/2019/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2021, 614/2021/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 8 aprile 2022, 165/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 165/2022/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 27 aprile 2022, 189/2022/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 12 gennaio 2023, 3/2023/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 9 marzo 2023, 93/2023/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 4 aprile 2023, 139/2023/R/gas e il relativo Allegato A, recante “Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il sesto periodo di regolazione 2024-2027” o RTTG;
- la deliberazione dell’Autorità 4 aprile 2023, 150/2023/R/gas (di seguito: deliberazione 150/2023/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 26 settembre 2023, 419/2023/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 12 marzo 2024, 76/2024/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 2 aprile 2024, 129/2024/R/gas (di seguito: deliberazione 129/2024/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 4 febbraio 2025, 27/2025/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 1° aprile 2025, 150/2025/R/gas (di seguito: deliberazione 150/2025/R/gas);
- la comunicazione del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (di seguito: MASE) del 27 marzo 2026, prot. Autorità 23701 (di seguito: comunicazione 27 marzo 2026);
- i codici di stoccaggio come da ultimo approvati dall’Autorità.

CONSIDERATO CHE:

- il decreto-legge 1/12 prevede, all’articolo 14, comma 3, che sia determinata, con decreto del Ministro, la parte dello spazio di stoccaggio di modulazione destinato alle esigenze dei clienti di cui all’articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 164/00, da assegnare, per le esigenze degli stessi clienti, con procedure di asta competitiva;
- il decreto-legge 17/22 prevede, all’articolo 21, comma 1, lettera a), di ottimizzare il ciclo di iniezione al fine di portare il riempimento degli stoccaggi ad almeno il 90% delle capacità di stoccaggio nazionale disponibili, anche mediante particolari condizioni di esercizio degli stoccaggi, nonché mediante le relative modalità di allocazione dello spazio di stoccaggio di modulazione ed i relativi obblighi di

- iniezione a decorrere dall'anno termico dello stoccaggio 2022-2023;
- il medesimo articolo 21, al comma 2, prevede che per gli anni successivi al 2022, il Ministro adotti le misure di cui al comma 1, ove ne ricorra la necessità, entro il 31 marzo di ciascun anno;
 - con il decreto 12 marzo 2026, il Ministro ha emanato le disposizioni per l'anno termico dello stoccaggio 2026/2027, ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 1/12 e dell'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 164/00, le quali confermano in linea generale l'assetto previgente dei servizi di stoccaggio già disciplinato nel RAST e dispongono delle misure ulteriori per favorire il riempimento degli stoccaggi;
 - in particolare, il suddetto decreto prevede che:
 - a) le modalità di effettuazione delle aste per lo stoccaggio di modulazione e per i servizi di stoccaggio pluriennali siano stabilite dall'Autorità, sentito il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per gli aspetti relativi alla sicurezza delle forniture, assicurando la massima partecipazione, trasparenza, concorrenza e non discriminazione, secondo le tempistiche previste dall'articolo 1, comma 7, del medesimo decreto;
 - b) il servizio pluriennale dello stoccaggio preveda prodotti con durata fino a cinque anni;
 - c) per ciascuna asta sia stabilito, secondo modalità determinate dall'Autorità, un prezzo di riserva distinto per servizio, che tenga conto del valore dei prodotti e dell'evoluzione del mercato;
 - d) l'Autorità stabilisca dei *“meccanismi incentivanti al riempimento e al mantenimento in stoccaggio nel periodo di iniezione adeguati al raggiungimento del livello previsto all'articolo 21, comma 1, lettera a) del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 ed in linea con le previsioni dell'articolo 6 bis del Regolamento (UE) 2017/1938. Nel definire i meccanismi incentivanti, l'Autorità, in linea con la Raccomandazione (UE) 2025/466 della Commissione, deve tenere conto delle effettive condizioni del mercato e se, del caso, utilizzare la flessibilità prevista dalla regolazione europea in materia di raggiungimento degli obiettivi di riempimento”*;
 - e) nel corso del ciclo di erogazione invernale, le imprese di stoccaggio consentano l'effettuazione di iniezioni in controflusso, promosse anche attraverso servizi dedicati, le cui condizioni economiche sono definite dall'Autorità;
 - f) le imprese di stoccaggio, compatibilmente con i vincoli di gestione dei propri sistemi, consentano agli utenti l'iniezione di volumi di gas anche superiori alle capacità di spazio loro precedentemente conferite mediante allocazione implicita di corrispondente capacità di spazio ed erogazione invernale;
 - g) gli spazi di stoccaggio relativi alle giacenze di gas negli stoccaggi al 31 marzo 2026, risultanti dal servizio di riempimento degli stoccaggi di ultima istanza di cui ai decreti ministeriali 22 giugno 2022 e 20 luglio 2022, rimangano assegnati all'impresa maggiore di trasporto ed al Gestore dei Servizi Energetici, secondo condizioni economiche e modalità stabilite dall'Autorità;
 - h) gli spazi di stoccaggio relativi alle giacenze di gas negli stoccaggi al 31 marzo

2026, assegnati all'impresa maggiore di trasporto, ai sensi del decreto 1 aprile 2022, ai fini della copertura dei volumi di gas per il funzionamento del sistema (gas non contabilizzato, consumi, perdite e "delta in-out" delle imprese di distribuzione) per il periodo novembre 2023 – marzo 2024, rimangano assegnati all'impresa maggiore di trasporto, secondo condizioni economiche e modalità stabilite dall'Autorità;

- ai sensi del sopra richiamato decreto, infine, per l'anno contrattuale di stoccaggio 1° aprile 2026 – 31 marzo 2027, la prima procedura di allocazione della capacità di stoccaggio, nelle sue diverse tipologie di servizio, ha luogo entro il 1° aprile 2026;
- le disposizioni di cui alle precedenti lettere e) e f) non richiedono ulteriori interventi da parte dell'Autorità, in quanto già recepite all'interno del RAST;
- con la comunicazione del 27 marzo 2026, il MASE ha espresso un parere complessivamente favorevole, per quanto attiene ai profili di competenza, sullo schema di provvedimento predisposto per l'attuazione di quanto disposto dal decreto 12 marzo 2026, invitando altresì l'Autorità a considerare l'adozione, fin dall'inizio del processo di allocazione delle capacità, di misure volte ad assicurare il raggiungimento di livelli minimi di stoccaggio mensili necessari per conseguire l'obiettivo, al termine della campagna di iniezione, di un volume di gas pari almeno al 90% della capacità disponibile.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con il RAST, l'Autorità ha disciplinato le garanzie di libero accesso ed erogazione dei servizi di stoccaggio del gas naturale, tra cui i criteri di conferimento della capacità di stoccaggio individuata ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 1/12, di svolgimento delle relative procedure di conferimento, nonché, al comma 15.5, di definizione dei relativi prezzi di riserva;
- l'Autorità ha previsto, all'articolo 13, comma 2 del RAST, che le capacità per il servizio di stoccaggio di modulazione e le capacità per i servizi di stoccaggio di cui al comma 6.1, lettere c) e d) possono essere conferite anche mediante meccanismi di allocazione implicita che prevedano l'iniezione di volumi di gas anche superiori alle capacità di spazio precedentemente conferite;
- i criteri di definizione dei relativi prezzi di riserva di cui all'articolo 15, comma 5, del RAST tengono conto:
 - della differenza, attesa sulla base delle quotazioni *forward* rilevate presso l'hub TTF e/o presso il PSV nei giorni precedenti ad ogni procedura, tra il prezzo del gas con consegna nel periodo di erogazione e quello del gas con consegna nel precedente periodo di iniezione, anche considerando i prodotti stagionali a termine per l'anno successivo al primo ai fini del conferimento della capacità per periodi pluriennali;
 - della differenza fra le componenti tariffarie unitarie complessivamente applicate sul gas immesso in rete nel periodo invernale e quelle applicate nel precedente periodo estivo;
 - dei costi associati al conferimento e all'utilizzo delle capacità di stoccaggio ed

- in particolare il costo dei consumi di iniezione ed erogazione e gli oneri finanziari connessi con l'immobilizzazione del gas in stoccaggio;
- della possibilità di prevedere un prezzo di riserva crescente all'aumentare dei quantitativi offerti in allocazione, anche alla luce di possibili incrementi dei differenziali stagionali nel corso della fase di iniezione;
 - ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del RAST, le formule di calcolo dei prezzi di riserva sono comunicate alle imprese di stoccaggio, con l'obbligo per le medesime imprese di mantenerne la riservatezza;
 - ai sensi degli articoli 24 e 25 del RAST, l'impresa di stoccaggio, definisce le modalità di attribuzione agli utenti delle quote a copertura dei consumi tecnici delle centrali di compressione e di trattamento;
 - ai sensi dell'articolo 26 del RAST, l'impresa di stoccaggio definisce i corrispettivi per il bilanciamento e per la reintegrazione degli stoccaggi, tra cui i corrispettivi in caso di mancato rispetto dei profili di giacenza di gas in stoccaggio (di seguito: corrispettivi per il mancato riempimento);
 - con la deliberazione 150/2023/R/gas, l'Autorità, in ragione dell'allocazione implicita di cui al richiamato all'articolo 13, comma 2 del RAST, ha definito prezzi minimi di offerta delle capacità di iniezione, inclusa la capacità non altrimenti utilizzabile (RAST lettera 1.1.h)) che tengano conto del valore associato a tale tipo di allocazione;
 - con le deliberazioni 150/2023/R/gas e 129/2024/R/gas, l'Autorità, al fine di promuovere il riempimento degli stoccaggi, ha, tra le altre cose, stabilito per gli anni termici 2023/2024 e 2024/2025, l'integrazione dei corrispettivi per il mancato riempimento di cui all'articolo 26 del RAST, prevedendo che nel caso in cui, al termine rispettivamente del mese di ottobre 2023 e ottobre 2024, la giacenza dell'utente in stoccaggio risulti inferiore rispetto alla giacenza minima di cui al comma 17.1 del RAST, l'impresa di stoccaggio applichi il maggiore tra il corrispettivo di cui al comma 26.1 del RAST ed un corrispettivo pari a 1,5 €/MWh;
 - con la deliberazione 150/2025/R/gas, l'Autorità ha approvato e disposizioni relative al conferimento delle capacità di stoccaggio per l'anno termico 2025/2026.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- in merito a quanto disciplinato dalla deliberazione 150/2023/R/gas in materia di prezzi minimi, le quotazioni per il giorno successivo del prodotto *Day-Ahead* non sono ancora disponibili al momento dello svolgimento della procedura di conferimento;
- a partire dal 1° gennaio 2026 decorre l'efficacia della fusione per incorporazione di Stogit Adriatica S.p.A. in Stogit S.p.A..

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- il regolamento 2023/4271 prevede un divieto alla messa a disposizione della capacità di stoccaggio a: *“a) un cittadino russo, una persona fisica residente in Russia o una*

persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti in Russia; b) una persona giuridica, un'entità o un organismo i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50% da una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui alla lettera a) del presente paragrafo; o c) una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo che agisce per conto o sotto la direzione di una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui alla lettera a) o b) del presente paragrafo”.

RITENUTO CHE:

- al fine di dare attuazione alle disposizioni del decreto 12 marzo 2026, sia opportuno:
 - i) prevedere che alle capacità di stoccaggio allocate agli utenti in esito al presente provvedimento sia associato un meccanismo (di seguito: premio giacenza) in grado di incentivare il riempimento dello stoccaggio con iniezione a partire dal prossimo aprile, come previsto dal medesimo decreto e al fine di tenere conto dell'invito formulato dal MASE con la comunicazione del 27 marzo 2026; in particolare, il premio giacenza è determinato sulla base della differenza tra una stima degli oneri finanziari connessi all'immobilizzazione di gas e il differenziale tra la quotazione del prodotto con consegna nel periodo invernale e quella del prodotto con consegna nel periodo di iniezione calcolato al momento della procedura di conferimento;
 - ii) prevedere un valore massimo del premio giacenza al fine di contenere i costi in capo al sistema;
 - iii) chiarire, inoltre, che con successivo provvedimento possa essere rimossa ovvero rimodulata l'applicazione del premio giacenza alle capacità che non siano state ancora conferite nell'anno termico 2026/2027, tenendo conto dell'evoluzione dello scenario di mercato e della normativa europea di riferimento;
 - iv) confermare le formule dei prezzi di riserva per le procedure di conferimento annuale, definite con la deliberazione 150/2025/R/gas:
 - aggiornandone i riferimenti temporali alle capacità oggetto di riferimento, non riscontrando elementi che ne rendano necessaria una loro revisione;
 - prevedendo, in via cautelativa e al fine di minimizzare gli oneri in capo al sistema, un prezzo di riserva crescente in funzione dei quantitativi offerti in allocazione;
 - v) confermare, per i casi di allocazione implicita delle capacità di stoccaggio, i criteri di calcolo dei prezzi minimi di offerta delle capacità di iniezione inclusa la capacità non altrimenti utilizzabile (RAST lettera 1.1.h)), prevedendo di considerare le quotazioni del prodotto *BOM* quale migliore approssimazione del valore della capacità di stoccaggio per il periodo di iniezione;
 - vi) prevedere, per le procedure di conferimento pluriennale che:
 - ai fini del calcolo dei prezzi di riserva, siano considerate, a partire dal secondo anno termico, le quotazioni dei prodotti stagionali al TTF in quanto quelle al PSV non sono disponibili per tale orizzonte temporale;
 - vengano offerti prioritariamente i prodotti di più lunga durata rendendo di

- volta in volta disponibili per i servizi di più breve durata le capacità eventualmente non conferite;
- vii) stabilire che i costi sostenuti dal Gestore dei Servizi Energetici e dall'impresa maggiore di trasporto per l'assegnazione della capacità di stoccaggio, di cui alle precedenti lettere g) ed h), siano coperti a valere sul "Conto oneri di stoccaggio", sul "Fondo per la copertura degli oneri connessi al sistema del bilanciamento del sistema del gas" e sul "Fondo per la copertura degli oneri connessi al sistema di *settlement gas*" secondo competenza e tenendo conto delle rispettive giacenze;
- viii) confermare, in linea con quanto disposto per gli ultimi anni termici dello stoccaggio, che i costi dei consumi tecnici delle imprese di stoccaggio, con riferimento alle capacità conferite di cui al decreto 30 gennaio 2025 ivi comprese quelle conferite per il servizio pluriennale, non siano applicati agli utenti dello stoccaggio ma siano coperti attraverso il meccanismo di equilibrio finanziario delle imprese di stoccaggio di cui all'articolo 28 del RAST;
- sia opportuno confermare l'integrazione dei corrispettivi per il mancato riempimento di cui all'articolo 26 del RAST anche per il prossimo anno termico prevedendo che nel caso in cui, al termine del mese di ottobre 2026, la giacenza dell'utente in stoccaggio risulti inferiore rispetto alla giacenza minima di cui al comma 17.1 del RAST, l'impresa di stoccaggio applichi il maggiore tra il corrispettivo di cui al comma 26.1 del RAST ed un corrispettivo pari a 1,5 €/MWh, commisurato all'onere finanziario non sostenuto nel caso di mancato riempimento della capacità conferita; tale disposizione si applica anche alle capacità pluriennali conferite ai sensi del decreto 12 marzo 2026 in relazione alle giacenze al 31 ottobre di ciascun anno termico oggetto del contratto;
 - sia opportuno trasmettere alle imprese di stoccaggio le formule per il calcolo del prezzo di riserva, come previsto dall'articolo 15, comma 4, del RAST, con l'obbligo per le medesime imprese di mantenerne la riservatezza

DELIBERA

1. di stabilire che, fino al conferimento di una capacità utile al raggiungimento del 90% del livello di riempimento degli stoccaggi e fermo restando il fatto che con successivo provvedimento possa essere rimossa ovvero rimodulata l'applicazione del premio giacenza alle capacità che non siano state ancora conferite nell'anno termico 2026/2027, alle giacenze al 31 ottobre 2026 sia applicato un premio giacenza in ragione delle capacità di stoccaggio conferite per l'anno termico 2026/2027, secondo modalità operative definite dalle imprese di stoccaggio, che prevedano:
 - a) l'attribuzione della giacenza alle capacità conferite secondo l'ordine crescente del premio giacenza unitario ad esse associato;
 - b) alle capacità conferite implicitamente in ciascun mese, l'associazione di un premio giacenza unitario pari alla media ponderata dei premi giacenza

- giornalieri relativi ai giorni oggetto di conferimento di capacità di iniezione di breve termine;
- c) alle capacità già conferite alla data del presente provvedimento, l'associazione di un premio giacenza unitario nullo;
 2. di prevedere che il premio giacenza sia riconosciuto dal responsabile del bilanciamento all'utente dello stoccaggio e sia posto pari al prodotto fra il premio unitario relativo a ciascuna procedura di conferimento e la giacenza di gas dell'utente ad essa associata, come precisato al punto 1; a tal fine le imprese di stoccaggio comunicano al responsabile del bilanciamento e all'Autorità il premio giacenza da riconoscere a ciascun utente dello stoccaggio;
 3. di prevedere che, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai punti 1 e 2:
 - a) le imprese di stoccaggio determinano per ciascun utente le giacenze cui riconoscere il "premio giacenza" e comunicano al responsabile del bilanciamento i volumi di competenza di ciascun utente associati a ciascun "premio giacenza";
 - b) il responsabile del bilanciamento determina il premio da riconoscere a ciascun utente e ne comunica il relativo ammontare all'Autorità e alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: la Cassa);
 - c) la Cassa versa il suddetto ammontare al responsabile del bilanciamento al fine della sua regolazione con gli utenti interessati entro la prima scadenza utile nell'ambito del servizio di bilanciamento;
 4. di confermare, in coerenza con quanto previsto dal presente provvedimento, le formule di cui agli Allegati A, B e C della deliberazione 150/2025/R/gas, per il calcolo:
 - a) dei prezzi di riserva per le procedure di conferimento annuale, prevedendo un prezzo di riserva crescente in funzione dei quantitativi offerti in allocazione;
 - b) del premio giacenza sulla base della differenza tra una stima dell'onere finanziario connesso all'immobilizzazione di gas in stoccaggio e il differenziale tra la quotazione del prodotto con consegna nel periodo invernale e quella del prodotto con consegna nel periodo di iniezione calcolato al momento della procedura di conferimento;
 5. di aggiornare, in coerenza con quanto previsto dal presente provvedimento, la formula per il calcolo:
 - a) dei prezzi di riserva per il prodotto di durata pluriennale di cui agli Allegati A, B e C della deliberazione 150/2025/R/gas;
 - b) dei prezzi minimi di offerta per l'allocazione della capacità di iniezione di breve termine;
 6. di definire, ai sensi dell'articolo 15 del RAST le formule per il calcolo dei prezzi di riserva per ciascuna impresa di stoccaggio come riportate negli Allegati A e B al presente provvedimento;
 7. di prevedere che, nei casi di conferimento implicito di capacità di stoccaggio ai sensi del comma 13.2 del RAST, l'impresa di stoccaggio pubblichi la formula di calcolo del premio giacenza e il relativo valore una volta disponibile;

8. di prevedere l’allocazione al Gestore dei Servizi Energetici e all’impresa maggiore di trasporto di capacità di spazio per l’anno termico 2026/2027 e corrispondente capacità di iniezione ed erogazione per i servizi di punta o uniforme nella fase di erogazione dell’anno termico 2026/2027, pari alle giacenze di gas negli stoccaggi al 31 marzo 2026 assegnate ai suddetti soggetti ai sensi del decreto 12 marzo 2026;
9. di prevedere che i costi sostenuti dal Gestore dei Servizi Energetici e dall’impresa maggiore di trasporto per l’assegnazione della capacità di spazio di cui al precedente punto, siano coperti a valere sul “Conto oneri di stoccaggio”, sul “Fondo per la copertura degli oneri connessi al sistema del bilanciamento del sistema del gas” e sul “Fondo per la copertura degli oneri connessi al sistema di *settlement* gas” secondo competenza e tenendo conto delle rispettive giacenze;
10. di confermare, anche per l’anno termico dello stoccaggio 2026/2027, in deroga alla regolazione vigente ed in continuità con quanto disciplinato per il precedente anno termico dello stoccaggio, che i costi dei consumi tecnici delle imprese di stoccaggio non siano applicati agli utenti dello stoccaggio ma siano coperti attraverso il meccanismo di equilibrio finanziario delle imprese di stoccaggio di cui all’articolo 28 del RAST;
11. di stabilire, per l’anno termico 2026/2027, in continuità con il precedente anno termico dello stoccaggio, che, ai fini della copertura dei quantitativi di gas per la gestione dei consumi tecnici delle imprese di stoccaggio, possano essere utilizzati i quantitativi ancora disponibili presso le giacenze di stoccaggio approvvigionati dal responsabile del bilanciamento ai sensi del punto 7 della deliberazione 165/2022/R/gas;
12. di prevedere che nel caso in cui, al termine del mese di ottobre 2026, ovvero al termine del mese di ottobre di ciascun anno oggetto di contratti pluriennali, la giacenza dell’utente in stoccaggio risulti inferiore rispetto alla giacenza minima di cui al comma 17.1 del RAST, l’impresa di stoccaggio applichi il maggiore tra il corrispettivo di cui al comma 26.1 del RAST ed un corrispettivo pari a 1,5 €/MWh, commisurato all’onere finanziario non sostenuto nel caso di mancato riempimento della capacità conferita;
13. di prevedere che la capacità eventualmente assegnata in violazione del regolamento 2023/4271 rientri nella disponibilità dell’impresa di stoccaggio per il conferimento, fermo restando il pagamento dei corrispettivi dovuti;
14. di trasmettere alle società Ital Gas Storage S.p.A. e Stogit S.p.A., per quanto di competenza, il presente provvedimento comprensivo dell’Allegato di competenza di ciascuna società, con l’obbligo per le medesime imprese di mantenerne la riservatezza;
15. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell’Autorità, ad eccezione degli Allegati A e B.

31 marzo 2026

IL PRESIDENTE
Nicola Dell’Acqua